

Bruxelles, 3 luglio 2019
(OR. en)

10968/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0147 (NLE)**

**WTO 199
COASI 109**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	3 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 313 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione dell'elenco degli arbitri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 313 final.

All.: COM(2019) 313 final



Bruxelles, 3.7.2019
COM(2019) 313 final

2019/0147 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione dell'elenco degli arbitri

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico in riferimento alla prevista adozione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

Gli obiettivi dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo") sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti.

L'accordo è stato concluso dal Consiglio dell'Unione europea il 20 dicembre 2018 a seguito della ratifica del Parlamento europeo, avvenuta il 12 dicembre 2018. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

2.2. Il comitato misto

L'articolo 22.1, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono prese per consenso e possono essere adottate con riunioni di persona o per iscritto (articolo 22.2, paragrafo 3).

A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo, nella prima riunione, svoltasi il 10 aprile 2019, il comitato misto ha adottato il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30 del capo sulla risoluzione delle controversie.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

A norma dell'articolo 21.9, paragrafo 1, il comitato misto istituisce inoltre un elenco di almeno nove persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro (di seguito "l'atto previsto").

In linea di principio, tale decisione del comitato misto avrebbe dovuto essere presa in occasione della prima riunione del comitato, a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 2, dell'accordo. Può tuttavia anche essere adottata per iscritto, a norma dell'articolo 22.2, paragrafo 3, dell'accordo.

A norma dell'articolo 21.9, paragrafo 1, l'elenco si compone di tre sottoelenchi: uno per ciascuna parte e uno per persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e che possano esercitare la funzione di presidente del collegio. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno tre persone. Ai fini dell'istituzione o dell'aggiornamento del sottoelenco dei presidenti, ciascuna parte può proporre fino a tre persone.

Tra le parti è stato messo a punto un progetto di elenco di quindici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il

Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro.

Tra le parti è stato messo a punto un progetto di elenco di quindici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'elenco soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 21.9, paragrafo 1, dell'accordo, in base al quale ogni sottoelenco deve comprendere almeno tre persone. Il sottoelenco per l'UE comprende quattro persone, il sottoelenco per il Giappone cinque persone e il sottoelenco dei presidenti scelti congiuntamente sei persone.

L'adozione di questi documenti è essenziale per rendere operative le disposizioni dell'accordo di cui al capo 21 (Risoluzione delle controversie) e dunque per garantire una corretta attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che sono "*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 102 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione dell'elenco degli arbitri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio², del 20 dicembre 2018, l'Unione ha concluso l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2019. A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto provvede a garantire il funzionamento corretto ed efficace dell'accordo.
- (2) L'articolo 21.9, paragrafo 1, dell'accordo prevede che, nel corso della sua prima riunione, il comitato misto istituisca un elenco di almeno nove persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. A norma dell'articolo 22.2, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni del comitato misto possono essere adottate anche per iscritto.
- (3) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione dell'elenco degli arbitri deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

² GUL 330 del 27.12.2018, pag. 1.